

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2000

che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12 paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11, e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999⁽⁴⁾, che a suo tempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3183/80⁽⁵⁾, il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75⁽⁶⁾, il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70⁽⁷⁾, stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale. Ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha rivelato opportune.
- (2) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa di prodotti agricoli è soggetta alla presentazione di detti titoli. Occorre pertanto precisarne il campo d'applicazione, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto.

- (3) Qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione. Per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi.

- (4) I titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati. Nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare dalla presentazione dei titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata le operazioni che interessano quantitativi di scarsa entità.

- (5) Non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità. Per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi. Per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 331 del 2.12.1998, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.⁽⁵⁾ GU L 338 del 13.12.1980, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 25 del 31.1.1975, pag. 10.⁽⁷⁾ GU L 150 del 20.7.1970, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5.